

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 15-3993

Nuove disposizioni attuative della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese". Revoca della D.G.R. n. 5 - 10806 del 18 febbraio 2009.

A relazione dell'Assessore Casoni:

Con Deliberazione n. 5 – 10806 del 18 febbraio 2009 la Giunta regionale aveva adottato le disposizioni attuative della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”, come previsto all’art. 14 - punti a), b), c), d) - della medesima.

L’applicazione delle sopra citate disposizioni attuative ed il confronto con gli organizzatori pubblici e privati di manifestazioni fieristiche hanno messo in evidenza la necessità di alcune modifiche al fine di semplificare ulteriormente le procedure.

Parimenti, la relazione sullo stato di attuazione della normativa prevista dall’art. 21 della citata L.R.31/2008, trasmessa al Consiglio regionale con nota n. 721/CPN del 27.12. 2011, oltre a dare conto delle risorse economiche destinate, nel triennio 2009 – 2011, allo sviluppo del sistema fieristico piemontese, mette l’accento sulla necessità di modificare le norme applicative della legge stessa, ferma restando la necessità dell’individuazione dei seguenti elementi:

- a) requisiti e procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
- b) requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e relative modalità di verifica e controllo;
- c) modalità di redazione del calendario fieristico regionale;
- d) modalità per la richiesta dei contributi per le manifestazioni fieristiche.

In ordine alla lettera a) si prende atto che in data 19.1.2012 è stata approvata dalla Conferenza delle Regioni la scheda di rilevazione dei dati per le manifestazioni fieristiche da adottare da parte di ciascuna Regione.

Con la presente deliberazione si provvede alla sostituzione delle disposizioni attuative della suddetta legge contenute nella Deliberazione n. 5 – 10806 del 18 febbraio 2009, che viene contestualmente revocata, con nuove disposizioni in merito alle quali è stata sentita la Commissione Consiliare competente. La stessa, nella seduta del 24 maggio 2012, ha espresso il proprio parere.

Ritenuto, dunque, opportuno adottare nuove disposizioni attuative della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese “;

visto l’art. 14 della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la D.G.R. n. 5 – 10806 del 18 febbraio 2009;

la Giunta Regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare le nuove disposizioni attuative della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese ” di cui all'allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, e contenente i seguenti elementi:

- a) requisiti e procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
- b) requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e relative modalità di verifica e controllo;
- c) modalità di redazione del calendario fieristico regionale;
- d) modalità per la richiesta dei contributi per le manifestazioni fieristiche.

2. di sostituire integralmente con la presente deliberazione la precedente D.G.R. n. 5 – 10806 del 18 febbraio 2009 che contestualmente si revoca.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 28 NOVEMBRE 2008 "PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO PIEMONTESE"

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni individuano:

- a) requisiti e procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
- b) requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e relative modalità di verifica e controllo;
- c) modalità di redazione del calendario fieristico regionale;
- d) modalità di assegnazione dei contributi.

Art. 2 Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali

1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica internazionale viene riconosciuta o confermata, di norma previo sopralluogo, quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la presenza, sul totale degli espositori, di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci paesi esteri o, alternativamente, da almeno cinque Paesi esteri extra Unione europea;
- b) l'affluenza, sul totale dei visitatori, di almeno il 5% di visitatori di nazionalità estera o, alternativamente, di almeno il 3% di visitatori di nazionalità di Paesi extra Unione europea.

2. La qualifica internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione alle manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi aventi i requisiti previsti, quando si accerti, in base alla documentazione presentata, che l'iniziativa prevede il soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, lettera a), ovvero che derivi da altra manifestazione già qualificata.

3. Non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica.

4. La qualifica internazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione non possieda più i requisiti prescritti.

5. Per l'inserimento nel calendario internazionale occorre che la manifestazione sia certificata.

Art. 3

Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali

1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica nazionale viene riconosciuta o confermata, di norma previo sopralluogo, quando, nell'ultima edizione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la presenza, sul totale degli espositori, diretti o rappresentati, di più del 30% provenienti da almeno quattro regioni italiane, escluso il Piemonte;
 - b) l'affluenza, sul totale dei visitatori, di almeno il 3% di visitatori di nazionalità estera o, alternativamente, di più del 25% di visitatori provenienti da almeno quattro regioni italiane, escluso il Piemonte;
 - c) il numero degli espositori non deve essere inferiore a 50;
 - d) la presenza di commercianti su area pubblica, muniti delle autorizzazioni previste dalle normative nazionali e regionali, non può superare:
 - il 15% del totale degli espositori nelle mostre mercato
 - il 10 % del totale degli espositori nelle fiere generali.
2. La qualifica nazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione alle manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi aventi i requisiti previsti, quando si accerti, in base alla documentazione presentata, che l'iniziativa prevede il soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, lettere a), c) e d), ovvero che derivi da altra manifestazione già qualificata.
3. La qualifica nazionale non viene più confermata quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti.

Art. 4

Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali

1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica regionale viene riconosciuta o confermata, di norma previo sopralluogo, alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che si siano già svolte due edizioni come locale. Si può prescindere da tale requisito nel caso di manifestazioni che nascono dallo scorporo di un'altra già riconosciuta regionale;
 - b) il numero degli espositori non deve essere inferiore a 30;
 - c) ospitare almeno il 30% di espositori provenienti dalle altre province del territorio regionale. La manifestazione può caratterizzarsi regionale anche in assenza di espositori provenienti da altre province quando il prodotto o i prodotti esposti abbiano caratteristiche di peculiarità territoriale;
 - d) la presenza di commercianti su area pubblica, muniti delle autorizzazioni previste dalle normative nazionali e regionali non può superare:
 - il 15% del totale degli espositori nelle mostre mercato
 - il 10 % del totale degli espositori nelle fiere generali.

Art. 5
Requisiti delle manifestazioni fieristiche locali

1. Il Comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alle manifestazioni fieristiche, così come definite all'art. 2, comma 1., lettera a) della Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) provenienza degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale;
- b) il numero di commercianti su area pubblica, muniti delle autorizzazioni previste dalle normative nazionali e regionali, non può superare:
il 25% del totale degli espositori nelle mostre mercato
il 10 % del totale degli espositori nelle fiere generali.

Art. 6
Procedure per il riconoscimento delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche

1. La domanda di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorità competente di cui all'art. 4 della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008 entro e non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, per la qualifica internazionale e nazionale, ed entro il 31 maggio per la qualifica regionale e locale.

2. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale deve essere redatta secondo gli schemi predisposti dagli uffici regionali competenti, e corredata da:

- a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente ;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica, di cui agli artt. 2, 3, 4;
- c) dichiarazione attestante l'applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
- d) dichiarazione/autocertificazione comprovante la disponibilità della sede;
- e) nota illustrativa dell'iniziativa e/o delle sue precedenti edizioni;
- f) provvedimento di attribuzione della qualifica al quartiere fieristico adottato dal Comune competente;
- g) citazione degli estremi dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'Ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;
- h) copia documento di identità del richiedente;
- i) bilancio consuntivo dell'ultima edizione.

3. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale e/o nazionale deve essere inoltre corredata da:

- a) catalogo ufficiale della precedente edizione della manifestazione e di quella in programma, da allegarsi anche successivamente e/o reperibile sul sito internet;
- b) scheda rilevazione dati dell'ultima edizione della manifestazione;
- c) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una Società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di Paesi dell'Unione Europea o extra comunitari.
- d) certificazione dei dati se trattasi di manifestazione da inserire nel calendario internazionale.

4. La qualifica internazionale, nazionale e regionale viene attribuita con provvedimento del dirigente regionale competente; qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti per il riconoscimento o la conferma della qualifica richiesta, determina la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.

Art. 7

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

1. La richiesta di inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche locali deve essere presentata, esclusivamente dagli organizzatori, agli uffici regionali competenti, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si terrà la manifestazione, a norma dell'art. 6, L.R. n. 31, del 28 novembre 2008, e deve indicare:

- a) la denominazione ed il tipo della manifestazione;
- b) gli estremi dell'atto di riconoscimento o conferma della qualifica;
- c) il soggetto organizzatore (ragione sociale e sede legale);
- d) il luogo di effettuazione e l'area espositiva netta, coperta e scoperta;
- e) le date di inizio e fine e l'orario di apertura della manifestazione;
- f) le categorie e i settori merceologici ammessi;
- g) il costo del biglietto.

2. Fatto salvo il diritto degli organizzatori di effettuare comunque la manifestazione, ove la comunicazione di cui al comma 1. pervenga agli uffici competenti dopo il termine stabilito, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale.

3. Al fine della concessione di una qualifica superiore le manifestazioni devono risultare inserite nel Calendario regionale nei due anni precedenti.

4. Il Calendario delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato sul sito internet della direzione competente e sul B.U.R. entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 8

Requisiti minimi dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale da parte del Comune competente per territorio, la sede espositiva deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede espositiva;

- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione);
- d) sale convegni;
- e) servizi bancari;
- f) servizi di ristoro;
- g) servizi di sicurezza;
- h) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
- i) pronto soccorso.

2. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico nazionale da parte del Comune competente, la sede espositiva, oltre ai requisiti di cui al comma 1, deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del Comune competente, la sede espositiva, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a) centro affari (servizio informazioni in generale, centro accogliamento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte);
- b) prenotazione viaggi ed alberghi;
- c) servizio stampa;
- d) sistemi informatizzati servizio stampa;
- e) spedizioniere.

4. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 9 Vigilanza e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicizzazione della manifestazione fieristica oppure del quartiere fieristico con qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli articoli 4 e 7 della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008, è disposta dai Comuni, nei confronti dei soggetti organizzatori, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica nei due anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta dai Comuni, nei confronti dei soggetti responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
3. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è svolta dai Comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione; all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Sindaco con propria ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 10

Requisiti, modalità e tempi per la richiesta dei contributi per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 10, comma 2, lett. a) della L.R. n. 31/2008

1. I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 10, comma 2, lett. a) della L.R. n. 31/2008, fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili, devono presentare la richiesta di contributo alla Direzione regionale competente.

Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA:

- affitto spazi espositivi;
- allestimenti;
- comunicazione, promozione e pubblicità;
- siti internet;
- personale interno, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
- consulenze tecnico-specialistiche, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
- trasporto/movimentazione merci;
- traduzioni e interpretariato;
- servizi di rilevazione, verifica e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche realizzati, in conformità alle norme ISO 25639 febbraio 2008, da entità indipendenti dal soggetto organizzatore che esercitino l'attività prevalente in uno dei seguenti ambiti:
 - auditing economico/finanziario
 - certificazione dati relativi al consumo/fruizione di servizi di informazione e/o comunicazione
 - certificazione di dati relativi ad eventi fieristici, convegni e/o congressi.

2. La domanda, a firma del legale rappresentante del soggetto organizzatore, deve essere redatta secondo il bando annuale emanato dagli uffici competenti sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 11

Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'iniziativa ciascun Ente fieristico o ente organizzatore di manifestazioni fieristiche o associazione di categoria direttamente coinvolta può presentare un progetto concernente uno o più punti di cui all'art. 10, comma 2 L.R. 31/08.

Con provvedimento del dirigente competente, in base alle disponibilità finanziarie per l'anno di riferimento, verrà stilata una graduatoria di assegnazione di contributi in misura non eccedente il 50% delle spese ammissibili in base ai seguenti criteri:

- a) significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione;
- b) incentivazione dello sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
- c) incentivazione dello sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;
- d) potenziamento dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;
- e) qualità professionale delle delegazioni di operatori economici stranieri che si intendono invitare;
- f) capacità di promuovere l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica.

2. Per spese ammissibili si intendono solo spese quantitativamente e qualitativamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto, riconducibili alle seguenti tipologie, al netto dell'IVA:

- affitto di aree e allestimenti all'estero;
- materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lingua straniera;
- affitto di locali all'estero per workshop, seminari, dimostrazioni;
- affitto di locali in Italia e spese collegate per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione;
- docenze formative;
- spese di interpretariato e traduzione;
- attività di consulenza professionale, studi di fattibilità, programmi di innovazione organizzativa (secondo i parametri comunitari);
- consulenze tecnico-specialistiche, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
- trasporto/movimentazione merci;
- personale interno, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili.

Sono escluse:

- spese per strutture stabili (affitti, utenze);
- spese di viaggio e di missione (vitto, alloggio, trasporti interni) dei rappresentanti e del personale delle aziende partecipanti alle iniziative.

Art. 12 **Coordinamento regionale**

1. Al fine di attuare il coordinamento di cui all'art. 10, comma 4, L.R. 31/08 entro il 31 ottobre di ogni anno è indetta una Conferenza tra i Settori interessati nella quale si esaminano le domande di contributi a manifestazioni fieristiche pervenute su ciascuna legge di riferimento al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.